

REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

PROVINCIA
DI UDINE



COMUNE
DI
SAN DANIELE DEL
FRIULI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.18 DEL 08.05.2014

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	20	Accensione di fuochi
1	Finalità e ambito di applicazione	21	Attività rumorose temporanee
2	Accertamento delle violazioni	22	Orari attività rumorose temporanee
	TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23	Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilati
3	Spazi ed aree pubbliche	24	Uso dei dispositivi antifurto
4	Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	25	Sosta dei veicoli dotati di gruppo frigorifero
5	Atti vietati su suolo pubblico	26	Uso di prodotti fitosanitari
	TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		TITOLO V ANIMALI
6	Marciapiedi e portici	27	Animali di affezione e da cortile per autoconsumo
7	Manutenzione degli edifici e delle aree	28	Custodia e tutela degli animali
8	Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari	29	Cani
9	Patrimonio pubblico ed arredo urbano		TITOLO VI VARIE
10	Nettezza del suolo e dell'abitato	30	Attività di somministrazioni di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
11	Sgombero neve	31	Raccolte di materiale e vendite di beneficenza
12	Rami e siepi	32	Accattonaggio
13	Pulizia fossati	33	Divieto di campeggio libero
14	Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	34	Contrassegni del comune
15	Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi e commerciali		TITOLO VII SANZIONI
16	Esposizioni di panni e tappeti	35	Sanzioni amministrative
	TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE		TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
17	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	36	Abrogazioni di norme
18	Oggetti mobili	37	Entrata in vigore
19	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	38	Norme finale

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1: Finalità e ambito di applicazione**

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel proseguo denominato, per brevità “Regolamento”) disciplina, nell’ ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente a tutti gli spazi e aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

Art. 2: Accertamento delle violazioni

- 1) Il controllo relativo all’ applicazione del presente regolamento è affidato ai dipendenti del servizio comunale di Vigilanza. Ove ricorrano speciali circostanze, il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio di Vigilanza, può attribuire ad altri dipendenti comunali le funzioni di agente accertatore per l’esercizio dell’attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.
- 2) Il responsabile del servizio di Vigilanza può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1 del 17.01.1984.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Art. 3: Spazi ed aree pubbliche**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale.
- 4) Le violazioni sono stabilite dal Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 4: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 3 e 4) del precedente articolo e la presentazione di idonea comunicazione almeno 15 giorni prima dell'iniziativa contenente i dati di cui al comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5: Atti vietati su suolo pubblico.

- 1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:
 - a) Lavare i veicoli;
 - b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali;
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - l) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.);

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO

- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto c, ed h) comporta una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi ed inoltre pulire l'area.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto l) comporta una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6: Marciapiedi e portici.

- 1) I proprietari degli edifici e aree verdi, hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie delle strade dalle foglie e rami, che cadono dalle piante di proprietà.
- 3) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale.

- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc.
- 6) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano gli uccelli selvatici e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con reti antipassero, per evitare nuove colonizzazioni.
- 7) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici.
- 8) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 3), e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2), 5), 6) e 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari.

- 1) Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati – vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Patrimonio pubblico e arredo urbano.

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate;
 - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, pensiline o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino a carico dei trasgressori o i responsabili delle associazioni ed i committenti.

Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato.

- 1) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti su porticati o androni ad uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta.
- 2) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale previa comunicazione all'amministrazione comunale è permessa esclusivamente a condizione che:
 - a) la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;
 - b) chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.
- 3) E'vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11: Sgombero neve.

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla esportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi ed accessi ai luoghi pubblici.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) All'interno dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata la pulizia delle strade e aree pubbliche è a carico dei lottizzanti sino al collaudo delle opere.
- 8) Durante le nevicata, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la sosta ai margini della carreggiata quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia, in tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal C.d.S. ;

9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 6) e 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4) e 5) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

11) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 8) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00;

Art. 12: Rami, siepi e radici.

1) I rami e le siepi che sporgono sulla carreggiata provenienti da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, inoltre, le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 4,70 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13: Pulizia fossati e aree verdi.

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, le aree verdi non edificate, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e creare problemi igienico - sanitario.

2) La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali.

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Esposizione di panni e tappeti.

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio causando disturbo o danno alle proprietà o persone sottostanti, nonché stenderli fuori delle finestre o sopra la linea dei parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1) I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1,

Art. 18: Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto.

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno, aree pubbliche, attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura devono essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00.

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

Legge regionale 9/2007 art. 14

(Definizioni)

1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:

a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;

Art. 20: Accensione fuochi.

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale ed in particolare nel centro urbano, compresi fuochi liberi a sterpaglie, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) Fermo restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego del ciclo culturale di provenienza di residui lignocellulosici derivanti di attività selvicolturali di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) della Legge regionale 9/2007, da potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale tritato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo culturale, tramite distruzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di triturazione e 5 centimetri nel caso delle ceneri;
- 3) E' vietata in ogni caso la combustione di materiale umido che possa creare disturbo alla collettività ed alla viabilità;
 - a) l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 18,00 presidiando lo stesso fino a completo spegnimento;
 - b) l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione.
- 4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 50 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello dei suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 6) L'uso non previamente autorizzato di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.

Art. 21: Attività rumorose temporanee.

- 1) si definisce attività rumorose qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, le attività di allietamento, al trattenimento e al pubblico spettacolo, lo sfalcio erba, nonché i lavori di manutenzione in genere; sono da escludersi attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo dei attività di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare il rumore anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 22: orari attività rumorose temporanee.

- 1) le attività rumorose temporanee in cantieri edili od assimilati sono i seguenti:
 - a) invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
 - b) estivo (dal 1 maggio al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 - c) sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
- 2) in caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzato dallo stesso, è consentito nei seguenti giorni e orari adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo:
 - a) periodo invernale ed estivo dalle ore 9,00 alle 12,00;
 - b) sabato, domenica e giorni festivi esclusi;
- 3) l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi, giardinaggio ed assimilati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione alla cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
- 4) nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentito anche in orari notturni, previa informazione alla cittadinanza con congruo anticipo.
- 5) gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dalla conduzione della spazzatrice sono esonerati dal rispetto di eventuali orari ed intervalli; in ogni caso

dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.

- 6) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare il rumore anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica.
- 7) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
- 5) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23: Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilati.

- 1) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, le attività di allietamento all'interno ed esterno del locale, le attività di trattenimento non ai fini imprenditoriali e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.
- 2) le predette attività dovranno attenersi alle norme previste dal regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose (vedasi capitolo 6.3)

Art. 24: Uso dei dispositivi antifurto.

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Legge 447/1995

Art. 3

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

- g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici condominiali è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 25: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero.

- 1) All'interno del centro abitato è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli stazionanti. E' consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

Art. 26: Uso di prodotti fitosanitari.

- 1) Sulle strade e sui marciapiedi si possono effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari di categoria irritanti e non pericolosi in assenza di vento ed esclusivamente con la lancia a mano. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

Art. 27: Animali di affezione e autoconsumo.

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'autoconsumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

TITOLO V: ANIMALI

Ordinanza 27 agosto 2004

Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani
(G.U. Serie Generale , n. 213 del 10 settembre 2004)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore
aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente
Ordinanza:

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estrella;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

TITOLO VI: VARIE

- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

Art. 28: Custodia e tutela degli animali.

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi od aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche;
 - c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29: Cani.

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree o spazi ad uso pubblico, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio (si rimanda alla legge regionale n. 20/2012). Oltre al guinzaglio dovranno essere dotati di apposita museruola i cani aggressivi (Ordinanza 27 agosto 2004 Ministro Salute G.U. 213 del 10.09.2004) che si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto; Inoltre dovranno essere in possesso di dotazione per il recupero degli escrementi.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non recare pericolo ai passanti. Se rinchiusi in recinti, questi dovranno avere una superficie e costruzioni adeguate, comunque rispettando le normative vigenti.

4) I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dovrà pagare le spese di cattura e di custodia;

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00.

Art. 30: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione permanente di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato all'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio.

2) Qualora l'attività all'esterno dei pubblici esercizi consenta esclusivamente la consumazione di alimenti e bevande, con tavolini e sedie il titolare, deve ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone.

3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 31: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario, nonché le vendite effettuate su aree pubbliche può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

2) Chi effettua la raccolta e la vendita deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

3) Sono in ogni caso vietate le raccolte e la vendita di cui sopra in prossimità di scuole.

4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo di EURO 75,00.

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32: Accattonaggio.

1) E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 2) comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91, dalle leggi regionali e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 33: Divieto di campeggio libero.

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate, fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, al Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

TITOLO VII: SANZIONI

- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 34: Contrassegni del Comune.

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35: Sanzioni amministrative.

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 della L.R. 4 del 12.02.2003 (secondo cui dette violazioni comportano, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.R. del 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni.
- 2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo del responsabile del servizio di Vigilanza.

4) Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L. R. del 17.01.1984 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.

5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, il responsabile del servizio di Vigilanza provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Art. 36: Abrogazioni di norme.

1) Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 37: Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 38: Norme finali.

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto dei presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.